

Codice Deontologico 1999	Codice Deontologico 2009
<p>1.1. L'infermiere è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma abilitante e dell'iscrizione all'Albo professionale, è responsabile dell'assistenza infermieristica.</p>	<p>Articolo 1 L'infermiere è il professionista sanitario responsabile dell'assistenza infermieristica.</p>
<p>1.2. L'assistenza infermieristica è servizio alla persona e alla collettività. Si realizza attraverso interventi specifici, autonomi e complementari, di natura tecnica, relazionale ed educativa.</p>	<p>Articolo 2 L'assistenza infermieristica è servizio alla persona, alla famiglia e alla collettività. Si realizza attraverso interventi specifici, autonomi e complementari di natura intellettuale, tecnico-scientifica, gestionale, relazionale ed educativa.</p>
<p>1.3. La responsabilità dell'infermiere consiste nel curare e prendersi cura della persona, nel rispetto della vita, della salute, della libertà e della dignità dell'individuo.</p>	<p>Articolo 3 La responsabilità dell'infermiere consiste nel curare e nel prendersi cura della persona nel rispetto della vita, della salute, della libertà e della dignità dell'individuo.</p>
<p>1.4. Il Codice deontologico guida l'infermiere nello sviluppo della identità professionale e nell'assunzione di un comportamento eticamente responsabile. È un dovere dell'infermiere il rispetto sui comportamenti che può attendersi dall'infermiere.</p>	<p>Articolo 4 L'infermiere presta assistenza secondo principi di equità e giustizia, tenendo conto dei valori etici, religiosi e culturali, nonché del genere e delle condizioni sociali della persona.</p>
<p>1.5. L'infermiere, con la partecipazione ai propri organismi di rappresentanza, manifesta la appartenenza al gruppo professionale, l'accettazione dei valori contenuti nel Codice deontologico e l'impegno a viverli nel quotidiano.</p>	<p>Articolo 5 Il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e dei principi etici della professione è condizione essenziale per l'esercizio della professione infermieristica.</p>

<p>2.1. Il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e dei principi etici della professione è condizione essenziale per l'assunzione della responsabilità delle cure infermieristiche.</p>	<p>Articolo 6</p> <p>L'infermiere riconosce la salute come bene fondamentale della persona e interesse della collettività e si impegna a tutelarla con attività di prevenzione, cura, riabilitazione e palliazione.</p>
<p>2.2. L'infermiere riconosce la salute come bene fondamentale dell'individuo e interesse della collettività e si impegna a tutelarla con attività di prevenzione, cura e riabilitazione.</p>	<p>Articolo 7</p> <p>L'infedwiede odieyta la sua azioye al deye dell'assistito di cui attiva le risorse sostenendolo nel raggiungimento della maggiore autonomia possibile, in particolare, quando vi sia disabilità, svantaggio, fragilità.</p>
<p>2.3. L'infermiere riconosce che tutte le persone hanno diritto ad uguale considerazione e le assiste indipendentemente dall'età, dalla condizione sociale ed economica, dalle cause di malattia.</p>	<p>Articolo 8</p> <p>L'infedwiede, yel daso di doylitti detedwiyti da diverse visioni etiche, si impegna a trovare la soluzione attraverso il dialogo. Qualora vi fosse e persistesse una richiesta di attività in contrasto con i principi etici della professione e con i propri valori, si avvale della clausola di coscienza, facendosi garante delle prestazioni necessarie per l'ydoluwita e la vita dell'assistito.</p>
<p>2.4. L'infermiere agisce tenendo conto dei valori religiosi, ideologici ed etici, nonché della cultura, etnia e sesso dell'individuo.</p>	<p>Articolo 9</p> <p>L'infedwiede, yell'agiye professionale, si impegna ad operare con prudenza al fine di non nuocere.</p>
<p>2.5. Nel caso di conflitti determinati da profonde diversità etiche, l'infermiere si impegna a trovare la soluzione attraverso il dialogo. In</p>	<p>Articolo 10</p> <p>L'infermiere contribuisce a rendere eque le scelte allocative, anche</p>

<p>presenza di volontà profondamente in contrasto con i principi etici della professione e con la coscienza personale, si avvale del diritto all'obiezione di coscienza.</p>	<p>attraverso l'uso ottimale delle risorse disponibili.</p>
<p>2.6. Nell'agire professionale, l'infermiere si impegna a non nuocere, orienta la sua azione all'autonomia e al bene dell'assistito, di cui attiva le risorse anche quando questi si trova in condizioni di disabilità o svantaggio.</p>	<p>Articolo 11</p> <p>L'infermiere fonda il proprio operato su conoscenze validate e aggiorna saperi e competenze attraverso la formazione permanente, la riflessione critica sull'esperienza e la ricerca. Progetta, svolge e partecipa ad attività di formazione. Promuove, attiva e partecipa alla ricerca e cura la diffusione dei risultati.</p>
<p>2.7. L'infermiere contribuisce a rendere eque le scelte allocative, anche attraverso l'uso ottimale delle risorse. In carenza delle stesse, individua le priorità sulla base di criteri condivisi dalla comunità professionale.</p>	<p>Articolo 12</p> <p>L'infermiere valuta il valore della vita, della salute, della dignità e assiste attivamente all'evoluzione delle scelte e partecipa all'assistenza.</p>
<p>3.1. L'infermiere aggiorna le proprie conoscenze attraverso la formazione permanente, la riflessione critica sull'esperienza e la ricerca, al fine di migliorare la sua competenza.</p> <p>L'infermiere fonda il proprio operato su conoscenze validate e aggiornate, così da garantire alla persona le cure e l'assistenza più efficaci.</p> <p>L'infermiere partecipa alla formazione professionale, promuove ed attiva la ricerca, cura la diffusione dei risultati, al fine di migliorare l'assistenza infermieristica.</p>	<p>Articolo 13</p> <p>L'infermiere assume responsabilità in base al proprio livello di competenza e ricorre, se necessario, all'intervento o alla consulenza di infermieri esperti o specialisti. Presta consulenza ponendo le proprie conoscenze ed abilità a disposizione della comunità professionale.</p>

<p>3.2. L'infermiere assume responsabilità in base al livello di competenza raggiunto e ricorre, se necessario, all'intervento o alla consulenza di esperti. Riconosce che l'integrazione è la migliore possibilità per far fronte ai problemi dell'assistito; riconosce altresì l'importanza di prestare consulenza, ponendo le proprie conoscenze ed abilità a disposizione della comunità professionale.</p>	<p>Articolo 14 L'îŷfedwîede diĐoŷosĐe Đhe l'îŷtedazioŷe fĊa pĊofessioŷisti e l'integrazione interprofessionale sono modalitĊ fondamentali per far fronte ai bisogŷi dell'assistito.</p>
<p>3.3. L'infermiere riconosce i limiti delle proprie conoscenze e competenze e declina la responsabilitĊ quando ritenga di non poter agire con sicurezza. Ha il diritto ed il dovere di richiedere formazione e/o supervisione per pratiche nuove o sulle quali non ha esperienza; si astiene dal ricorrere a sperimentazioni prive di guida che possono costituire rischio per la persona.</p>	<p>Articolo 15 L'îŷfedwîede Đhiede fodwazioŷe e/o supeĊvisioŷe peĊ pratiche nuove o sulle quali non ha esperienza.</p>
<p>3.4. L'infermiere si attiva per l'analisi dei dilemmi etici vissuti nell'operativitĊ quotidiana e ricorre, se necessario, alla consulenza professionale e istituzionale, contribuendo cosĊ al continuo divenire della riflessione etica.</p>	<p>Articolo 16 L'infermiere si attiva per l'analisi dei dilemmi etici vissuti nell'operativitĊ quotidiana e promuove il ricorso alla consulenza etica, anche al fine di contribuire all'appĊofoŷdiŷeŷto della Ċiflessioŷe d'ioetiĐa.</p>
<p>3.5. L'agire professionale non deve essere condizionato da pressioni o interessi personali provenienti da persone assistite, altri operatori, imprese, associazioni, organismi. In caso di conflitto devono prevalere gli îŷtedessi dell'assistito. L'infermiere non puĊ avvalersi di cariche politiche o pubbliche per conseguire vantaggi per sĊ od altri. L'infermiere puĊ svolgere forme di volontariato con modalitĊ conformi alla normativa vigente: Ċ libero di prestare gratuitamente la sua opera,</p>	<p>Articolo 17 L'îŷfedwîede, nell'agire professionale Ċ libero da condizionamenti derivanti da pressioni o interessi di assistiti, familiari,altri operatori, imprese, associazioni, organismi.</p>

<p>sempre che questa avvenga occasionalmente.</p>	
<p>3.6. L'infermiere, in situazioni di emergenza, è tenuto a prestare soccorso e ad attivarsi tempestivamente per garantire l'assistenza necessaria. In caso di calamità, si mette a disposizione dell'autorità competente.</p>	<p>Articolo 18</p> <p>L'infermiere, in situazioni di emergenza-urgenza, presta soccorso e si attiva per garantire l'assistenza necessaria. In caso di calamità si mette a disposizione dell'autorità competente.</p>
<p>4.1. L'infermiere promuove, attraverso l'educazione, stili di vita sani e la diffusione di una cultura della salute; a tal fine attiva e mantiene la rete di rapporti tra servizi e operatori.</p>	<p>Articolo 19</p> <p>L'infermiere promuove stili di vita sani, la diffusione del valore della cultura della salute e della tutela ambientale, attiva e sostiene la rete di rapporti tra servizi e operatori.</p>
<p>4.2. L'infermiere ascolta, informa, coinvolge la persona e valuta con la stessa i bisogni assistenziali, anche al fine di esplicitare il livello di assistenza garantito e consentire all'assistito di esprimere le proprie scelte.</p>	<p>Articolo 20</p> <p>L'infermiere ascolta, informa, coinvolge l'assistito e valuta con lui i bisogni assistenziali, anche al fine di esplicitare il livello di assistenza garantito e consentire all'assistito di esprimere le proprie scelte.</p>
<p>4.3. L'infermiere, rispettando le indicazioni espresse dall'assistito, ne facilita i rapporti con la comunità e le persone per lui significative, che coinvolge nel piano di cura.</p>	<p>Articolo 21</p> <p>L'infermiere, rispettando le indicazioni espresse dall'assistito, ne favorisce i rapporti con la comunità e le persone per lui significative, coinvolgendole nel piano di assistenza. Tiene conto della dimensione interculturale e dei bisogni assistenziali ad essa correlati.</p>

<p>4.4. L'infermiere ha il dovere di essere informato sul progetto diagnostico terapeutico, per le influenze che questo ha sul piano di assistenza e la relazione con la persona.</p>	<p>Articolo 22 L'infedwiede doYosDe il pdogetto diagYostiDo-terapeutico per le influenze che questo ha sul percorso assistenziale e sulla delazioYe doY l'assistito.</p>
<p>4.5. L'infermiere, nell'aiutare e sostenere la persona nelle scelte terapeutiche, garantisce le informazioni relative al piano di assistenza ed adegua il livello di comunicazione alla capacità del paziente di comprendere. Si adopera affinché la persona disponga di informazioni globali e non solo cliniche e ne riconosce il diritto alla scelta di non essere informato.</p>	<p>Articolo 23 L'infedwiede diDoYosDe il valoDe dell'ifodwazioYe itegdata wultipdofessioYale e si adopeDa affiYDhG l'assistito dispoYga di tutte le informazioni necessarie ai suoi bisogni di vita.</p>
<p>4.6. L'infermiere assicura e tutela la riservatezza delle informazioni relative alla persona. Nella raccolta, nella gestione e nel passaggio di dati, si limita a ciò che è pertinente all'assistenza.</p>	<p>Articolo 24 L'infedwiede aiuta e sostieYe l'assistito Yelle sDelte, fornendo informazioni di natura assistenziale in relazione ai progetti diagnostico-terapeutici e adeguando la comunicazione alla sua capacità di comprendere.</p>
<p>4.7. L'infermiere garantisce la continuità assistenziale anche attraverso l'efficace gestione degli strumenti informativi.</p>	<p>Articolo 25 L'infedwiede dispetta la doYsapevole ed espliDita voloYtà dell'assistito di YoY esseDe ifodwatosul suo stato di salute, purché la mancata informazione non sia di pericolo per sé o per gli altri.</p>
<p>4.8. L'infermiere rispetta il segreto professionale non solo per obbligo giuridico, ma per intima convinzione e come risposta concreta alla</p>	<p>Articolo 26 L'infermiere assicura e tutela la riservatezza nel</p>

<p>fiducia che l'assistito ripone in lui.</p>	<p>tāattaŵeŷto dei dati delativi all'assistito. Nella āaĐĐolta, nella gestione e nel passaggio di dati, si limita a ciò che è attiŷeŷte all'assisteŷza.</p>
<p>4.9. L'infermiere promuove in ogni contesto assistenziale le migliori condizioni possibili di sicurezza psicofisica dell'assistito e dei familiari.</p>	<p>Articolo 27</p> <p>L'infermiere garantisce la continuità assistenziale anche contribuendo alla realizzazione di una rete di rapporti interprofessionali e di una efficace gestione degli strumenti informativi.</p>
<p>4.10. L'infermiere si adopera affinché il ricorso alla contenzione fisica e farmacologica sia evento straordinario e motivato, e non metodica abituale di accudimento. Considera la contenzione una scelta condivisibile quando vi si configuri l'interesse della persona e inaccettabile quando sia una implicita risposta alle necessità istituzionali.</p>	<p>Articolo 28</p> <p>L'infermiere rispetta il segreto professionale non solo per obbligo giuridico, ma per intima convinzione e come espressione concreta del rapporto di fiducia con l'assistito.</p>
<p>4.11. L'infermiere si adopera affinché sia presa in considerazione l'opinione del minore rispetto alle scelte terapeutiche, in relazione all'età ed al suo grado di maturità.</p>	<p>Articolo 29</p> <p>L'infermiere concorre a promuovere le migliori condizioni di sicurezza dell'assistito e dei familiari e lo sviluppo della Đultuđa dell'iwpađađe dall'eđđođe. PađteĐipa alle iŷiziative per la gestione del rischio clinico.</p>
<p>4.12. L'iwfeđwiede si iwpegŷa a pđowuoveđe la tutela delle peđsoŷe in condizioni che ne limitano lo sviluppo o l'espressione di sé, quando la famiglia e il contesto non siano adeguati ai loro bisogni.</p>	<p>Articolo 30</p> <p>L'infermiere si adopera affinché il ricorso alla contenzione sia evento straordinario, sostenuto da prescrizione medica o da documentate valutazioni assistenziali.</p>

<p>4.13. L'infirmediere deve mettere in opera tutti i mezzi per proteggerla ed allertare, ove necessario, l'autorit� competentee.</p>	<p>Articolo 31</p> <p>L'infirmediere si adopera affinche sia presa in considerazione l'opinione del minore rispetto alle scelte assistenziali, diagnostico-terapeutiche e sperimentali, tenuto conto dell'et� e del suo grado di maturit�.</p>
<p>4.14. L'infirmediere si attiva per alleviare i sintomi, in particolare quelli prevenibili. Si impegna a ricorrere all'uso di placebo solo per casi attentamente valutati e su specifica indicazione medica.</p>	<p>Articolo 32</p> <p>L'infirmediere si impegna a promuovere la tutela degli assistiti che si trovano in condizioni che ne limitano lo sviluppo o l'espressione, quando la famiglia e il contesto non siano adeguati ai loro bisogni.</p>
<p>4.15. L'infirmediere assiste la persona, qualunque sia la sua condizione clinica e fino al termine della vita, riconoscendo l'importanza del conforto ambientale, fisico, psicologico, relazionale, spirituale. L'infirmediere tutela il diritto a porre dei limiti ad eccessi diagnostici e terapeutici non coerenti con la concezione di qualit� della vita dell'assistito.</p>	<p>Articolo 33</p> <p>L'infirmediere che rilevi maltrattamenti o privazioni a carico dell'assistito wette iY ope�a tutti i wazzi pe� p�otegge�lo, segnalando le circostanze, ove necessario, all'autorit� competentee.</p>
<p>4.16. L'infirmediere sostiene i fa�iliadi dell'assistito, iY padti�olade Yel momento della perdita e nella elaborazione del lutto.</p>	<p>Articolo 34</p> <p>L'infirmediere si attiva per prevenire e contrastare il dolore e allevia�e la soffre�eYza. Si adopeda affiY�hG l'assistito di�eva tutti i trattamenti necessari.</p>
<p>4.17. L'infirmediere non partecipa a trattamenti finalizzati a provocare la morte dell'assistito, sia che la richiesta provenga dall'interessato, dai familiari o da altri.</p>	<p>Articolo 35</p> <p>L'infirmediere presta assistenza qualunque sia la condizione �liYi�a e fiY� al tedwiY�e della vita all'assistito, riconoscendo</p>

	l'importanza della palliazione e del conforto ambientale, fisico, psicologico, relazionale, spirituale.
4.18. L'infermiere considera la donazione di sangue, tessuti ed organi un'espressione di solidarietà. Si adopera per favorire informazione e sostegno alle persone coinvolte nel donare e nel ricevere.	Articolo 36 L'iŷfedŵiede tutela la voloŷtà dell'assistito di pođde dei liŵiti agli interventi che non siano proporzionati alla sua condizione clinica e coerenti con la concezione da lui espressa della qualità di vita.
5.1. L'infermiere collabora con i colleghi e gli altri operatori, di cui riconosce e rispetta lo specifico apporto all'interno dell'équipe. Nell'aŵđito delle pđopđie ĐoŷosĐeŷze, espedieŷze e đuolo pđofessioŷale contribuisce allo sviluppo delle competenze assistenziali.	Articolo 37 L'iŷfedŵiede, đuaŷdo l'assistito ŷoŷ ġ iŷ ġđado di manifestare la propria volontà, tiene conto di quanto da lui chiaramente espresso in precedenza e documentato.
5.2. L'infermiere tutela la dignità propria e dei colleghi, attraverso comportamenti ispirati al rispetto e alla solidarietà. Si adopera affinché la diversità di opinione non ostacoli il progetto di cura.	Articolo 38 L'infermiere non attua e non partecipa a interventi finalizzati a provocare la morte, anche se la richiesta proviene dall'assistito.
5.3. L'infermiere ha il dovere di autovalutarsi, e di sottoporre il proprio operato a verifica, anche ai fini dello sviluppo professionale.	Articolo 39 L'infermiere sostiene i familiari e le persone di riferimento dell'assistito, iŷ pađtiĐolađe ŷella evoluzioŷe teđwiŷale della malattia e nel momento della perdita e della elaborazione del lutto.
5.4. Nell'esercizio autonomo della professione l'infermiere si attiene alle norme di comportamento emanate dai Collegi Ipasvi.	Articolo 40 L'iŷfedŵiede favođisĐe l'iŷfodŵazioŷe e l'eduĐazioŷe sulla

	donazione di sangue, tessuti ed organi quale atto di solidarietà e sostiene le persone coinvolte nel donare e nel ricevere.
5.5. L'infermiere tutela il decoro del proprio nome e qualifica professionale anche attraverso il rispetto delle norme che regolano la pubblicità sanitaria.	Articolo 41 L'infermiere collabora con i colleghi e gli altri operatori di cui riconosce e valorizza lo specifico apporto all'interno dell'équipe.
5.6. L'infermiere è tenuto a segnalare al Collegio ogni abuso o comportamento contrario alla deontologia, attuato dai colleghi.	Articolo 42 L'infermiere tutela la dignità propria e dei colleghi, attraverso comportamenti ispirati al rispetto e alla solidarietà.
6.1. L'infermiere, ai diversi livelli di responsabilità, contribuisce ad orientare le politiche e lo sviluppo del sistema sanitario, al fine di garantire il rispetto dei diritti degli assistiti, l'equo utilizzo delle risorse e la valorizzazione del ruolo professionale.	Articolo 43 L'infermiere segnala al proprio Collegio professionale ogni abuso o comportamento dei colleghi contrario alla deontologia.
6.2. L'infermiere compensa le carenze della struttura attraverso un comportamento ispirato alla cooperazione, nell'interesse dei cittadini e dell'istituzione. L'infermiere ha il dovere di opporsi alla compensazione quando vengano a mancare i caratteri della eccezionalità o venga pregiudicato il suo prioritario mandato professionale.	Articolo 44 L'infermiere tutela il decoro personale ed il proprio nome. Salvaguarda il prestigio della professione ed esercita con onestà l'attività professionale.

<p>6.3. L'infermiere, ai diversi livelli di responsabilità, di fronte a carenze o disservizi provvede a darne comunicazione e per quanto possibile, a ricreare la situazione più favorevole.</p>	<p>Articolo 45 L'îŷfedŵiede agisDe Đoŷlealtàŷei Đoŷfđoŷti dei Đolleghe e degli altri operatori.</p>
<p>6.4. L'infermiere riferisce a persona competente e all'autorità professionale qualsiasi circostanza che possa pregiudicare l'assistenza infermieristica o la qualità delle cure, con particolare riguardo agli effetti sulla persona.</p>	<p>Articolo 46 L'îŷfedŵiede si ispiđa a tđaspađeŷza e veđidiĐitàŷei ŵessaggi pubblicitari, nel rispetto delle indicazioni del Collegio professionale.</p>
<p>6.5. L'infermiere ha il diritto e il dovere di segnalare al Collegio le situazioni in cui sussistono circostanze o persistono condizioni che limitano la qualità delle cure o il decoro dell'esercizio professionale.</p>	<p>Articolo 47 L'infermiere, ai diversi livelli di responsabilità, contribuisce ad orientare le politiche e lo sviluppo del sistema sanitario, al fine di garantire il rispetto dei diritti degli assistiti, l'utilizzo equo ed appropriato delle risorse e la valorizzazione del ruolo professionale.</p>
<p>7.1. Le norme deontologiche contenute nel presente codice sono vincolanti: la loro inosservanza è punibile con sanzioni da parte del Collegio professionale.</p>	<p>Articolo 48 L'infermiere, ai diversi livelli di responsabilità, di fronte a carenze o disservizi provvede a darne comunicazione ai responsabili professionali della struttura in cui opera o a cui afferisce il proprio assistito.</p>
<p>7.2. I Collegi Ipasvi si rendono garanti, nei confronti della persona e della collettività, della qualificazione dei singoli professionisti e della competenza acquisita e mantenuta.</p>	<p>Articolo 49 L'îŷfedŵiede, ŷell'îŷtedesse pđiŵađio degli assistiti, compensa le carenze e i disservizi che possono eccezionalmente verificarsi nella struttura in cui opera. Rifiuta la compensazione, documentandone le ragioni,</p>

	<p>quando sia abituale o ricorrente o comunque pregiudichi sistematicamente il suo mandato professionale.</p>
	<p>Articolo 50</p> <p>L'infermiere, a tutela della salute della persona, segnala al proprio Collegio professionale le situazioni che possono compromettere l'esercizio ad usivo della professione infermieristica.</p>
	<p>Articolo 51</p> <p>L'infermiere segnala al proprio Collegio professionale le situazioni in cui sussistono circostanze o persistono condizioni che limitano la qualità delle cure e dell'assistenza o il decoro dell'esercizio professionale.</p>
	<p style="text-align: center;">Disposizioni finali</p> <p>Le norme deontologiche contenute nel presente Codice sono vincolanti; la loro inosservanza è sanzionata dal Collegio professionale.</p> <p>I Collegi professionali si rendono garanti della qualificazione dei professionisti e della competenza da loro acquisita e sviluppata.</p>